



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 165/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico	Presidente
Stefano Grossi	Giudice relatore
Andrea Liberati	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19623** del registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto da **SO.G.E.T. s.p.a.** – Società Gestione Entrate e Tributi (c.f. 01807790686), difesa dall'avv.

Sergio Della Rocca (c.f. DLLSRG61B12 G878X) e dall'avv. Danilo Monaco (c.f. MNCDNL71L04C632W),

contro

Comune di Teramo (P.I. 00174750679), difeso dall'avv. Alessandra Gussago (**GSSLSN67C71L103D**),

della propria Avvocatura;

avverso

il provvedimento di rigetto del discarico emesso ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, prot. n. 9304 del 14 febbraio 2017, delle poste relative al debitore "...*Omissis*".

Uditi all'udienza pubblica del 26 novembre 2024, come da verbale, il magistrato relatore, l'avv. Laura Barone su delega scritta dell'avv. Sergio Della Rocca per SO.G.E.T. s.p.a., l'avv. Alessandra Gussago per il Comune di Teramo, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Giacinto

Dammico,

con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Carla Cicino.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudizio all'esame si inserisce in un più ampio contenzioso concernente i rapporti tra il Comune di Teramo e la SO.G.E.T. s.p.a. – Società Gestione Entrate e Tributi (di seguito Soget), incaricata della riscossione dei crediti del predetto ente locale.

2. Il Comune di Teramo avviava un'attività di verifica su 142 partite relative a crediti affidati alla Soget, in relazione alla mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti di diversi debitori e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere.

Nel maggio 2017 Soget impugnava dinanzi a questa Sezione giurisdizionale tutti i provvedimenti di diniego eccependo vizi nel procedimento svolto dal Comune e, nel merito, l'insussistenza del potere del Comune di effettuare i controlli, in applicazione dell'art. 1, commi 684, 687 e 688, della legge finanziaria per il 2015 (l. n. 190/2014) che avevano introdotto un generalizzato rinvio dei controlli secondo il meccanismo del cosiddetto scalare inverso proprio allo scopo di consentire ai concessionari un più ampio termine per le attività di riscossione attesa la situazione di disordine amministrativo nella gestione complessiva dei crediti degli enti locali.

3. I giudizi in questione hanno dato luogo ad una complessa vicenda processuale che ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi interessati.

3.1. In esito ad un rinvio proposto da questa Sezione il giudice delle leggi con sentenza n. 51/2019 dichiarava le disposizioni contenute nell' "art. 1, commi 684, 687 e 688, della citata legge finanziaria per il 2015, non rilevanti per i giudizi pendenti riguardanti Soget, in quanto riferibili esclusivamente alle società di riscossione a partecipazione pubblica" e non alle società che traevano origine dallo scorporo del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione e avevano mantenuto natura

privata, specificando che in tal caso era applicabile la disciplina ordinaria prevista negli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.

3.2. Con successiva sentenza n. 66/2022, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 815, l. n. 160/2019 che disponeva l'applicabilità retroattiva delle norme contenute nella citata legge finanziaria per il 2015 anche alle attività svolte dai concessionari privati.

4. I giudizi sospesi sono stati riassunti da Soget e le parti reiteravano le argomentazioni e le richieste formulate.

La società ricorrente, in aggiunta alle eccezioni originariamente sollevate, alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, con successive memorie, sottolinea:

- per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, la riferibilità esclusiva a Riscossione spa (poi Equitalia) delle conseguenze della mancata comunicazione di inesigibilità, avendo la società ricorrente iniziato ad operare dopo la scissione (avvenuta il 30 settembre 2006), quindi successivamente alla scadenza del termine per la trasmissione della predetta comunicazione;
- per i ruoli consegnati dal 1° luglio 2003 al 25 settembre 2006, la decadenza del Comune dal potere di emettere il rigetto del discarico, dovendo provvedere alla relativa contestazione “immediatamente” dopo il decorso del termine, all'epoca ampiamente scaduto, per la comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario;
- per i carichi affidati dopo il 1° ottobre 2006, l'inapplicabilità del d.lgs. n. 112/1999 e, conseguentemente, delle procedure di cui ai citati artt. 19 e 20, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 24, d.l. n. 203/2005, le società come Soget, nate dallo scorporo del precedente concessionario nazionale della riscossione, dovevano provvedere all'attività di esazione tramite decreti ingiuntivi e non già con l'emissione di cartelle esattoriali;
- l'illegittimità del rifiuto di discarico per le poste effettivamente riscalate, affermando che, a seguito dell'impugnazione del provvedimento di diniego era comunque possibile, e anzi doveroso, proseguire nell'attività di riscossione (precisando che tale attività, per alcuni dei carichi, sarebbe risultata efficace);

- la sopravvenienza della normativa sulla “rottamazione” dei carichi inferiori a determinati importi qualificabile come *factum principis*, che ha inibito una possibile proficua prosecuzione dell’attività di riscossione.

5. Il Comune di Teramo deduce preliminarmente l’inammissibilità delle ulteriori memorie depositate da Soget, in quanto costituenti una *mutatio libelli*, sottolineando comunque la loro infondatezza.

Osserva che la Corte costituzionale ha chiaramente delineato il quadro normativo di riferimento. Contesta tutte le argomentazioni di Soget, concludendo per la piena legittimità del diniego di discarico adottato.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie e conclusioni in ciascuna delle fasi in cui si è articolato il giudizio, prendendo posizione sulle questioni preliminari, sulle sollevate eccezioni di costituzionalità e sulla legittimità dei provvedimenti di rigetto adottati.

Alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, conclude affermando con motivate memorie l’infondatezza del ricorso presentato da Soget.

7. All’udienza pubblica del 26 novembre 2024 sono comparsi, come da verbale al quale si rinvia, il Procuratore regionale Giacinto Dammicco, l’avv. Laura Barone su delega dell’avv. Della Rocca per la Soget e l’avv. Gussago per il Comune di Teramo, che hanno confermato le conclusioni esposte.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con sentenza n. 69/2023 depositata il 29 settembre 2023, questa Sezione ha deciso nel merito il ricorso presentato da Soget avverso il diniego di discarico della partita riguardante le somme dovute da altro debitore.

2. Con la citata sentenza, alla cui motivazione si fa pieno rinvio, la Sezione decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalle parti ha ritenuto:

- che secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il giudizio ad istanza di parte, promosso ai

sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non concerne la legittimità degli atti posti in essere dall'ente creditore e, quindi, non costituisce un'azione demolitoria di annullamento del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza o infondatezza del diritto dell'ente ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Ne discende che anche in caso di riscontrata illegittimità del provvedimento, il giudice contabile può valutare eventuali vizi dell'attività amministrativa solo nella misura in cui si riverberano sulla sussistenza del diritto al rimborso;

- che le citate sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che, con riferimento ai rapporti tra il Comune e di Teramo e Soget, debba essere applicata esclusivamente la normativa ordinaria contenuta negli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È quindi infondata la prospettazione di Soget che ritiene ancora pendente alla data dei provvedimenti impugnati il termine per la presentazione o integrazione della dichiarazione di inesigibilità, sulla base di norme non applicabili alla fattispecie;

- che, tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole (seppure erroneo) affidamento circa l'applicabilità della normativa derogatoria e, quindi, della correttezza del proprio operato, Soget non può essere dichiarata inadempiente ai propri obblighi di diligenza solo per aver omesso di presentare la comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, con conseguente perdita del diritto al discarico, essendo a tal fine necessario verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni sostanziali, idonei a configurare tale effetto;

- che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non comporta l'immediata sospensione delle attività del concessionario che può, anzi deve, proseguire nella riscossione del credito, in quanto un'eventuale protratta inerzia nelle more del giudizio potrebbe pregiudicare lo stesso esito del ricorso, in relazione al successivo verificarsi di decadenze o prescrizioni che renderebbero impossibile o comunque difficile una successiva ripresa al termine della vicenda processuale. In relazione a quanto sopra, pertanto, il Collegio deve tenere conto anche dell'esito dell'attività svolta successivamente al diniego di discarico, delle somme *medio tempore* riscosse, con conseguente rideterminazione della sanzione

applicata;

- che parimenti andrà valutata, alla luce dei sopra descritti principi, la rilevanza dello *ius superveniens*, con particolare riferimento alla rottamazione dei crediti prevista dall'art. 4, d.l. n. 119/2018, e dell'art. 4, d.l. n. 41/2021.

3. Con la citata sentenza il Collegio, proseguendo nella disamina delle eccezioni formulate da Soget:

- ha respinto l'eccezione relativa alla intervenuta decadenza del Comune dal potere di formulare contestazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, rilevando che l'espressione "immediatamente" utilizzata dal legislatore non pone un termine certo idoneo ad assumere valenza decadenziale, stante l'evidente indeterminatezza dell'avverbio;

- ha osservato che Soget, in quanto cessionaria di un ramo di azienda di Riscossione spa (poi Equitalia), è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima, con conseguente assunzione di responsabilità anche per l'attività svolta in modo non proficuo dai precedenti concessionari;

- ha ritenuto che la diversità della procedura di riscossione introdotta a partire dal 1° ottobre 2006 non comportava alcuna modifica nei rapporti tra il concessionario ed il Comune;

- ha dichiarato irrilevante la circostanza dedotta dalla ricorrente relativa all'accesso solo dall'anno 2012 al sistema informatico dell'anagrafe tributaria (SIATEL), il quale consente di effettuare le verifiche sui domicili fiscali e sui dati patrimoniali;

- ha doverosamente sottolineato le difficoltà organizzative e gestionali che all'epoca caratterizzavano l'attività di riscossione;

- ha evidenziato l'importanza dell'attività di riscossione per garantire un'integra e veritiera esposizione in bilancio delle diverse poste compresi i residui attivi.

4. Il Collegio è a questo punto chiamato a valutare la fondatezza in concreto del provvedimento di rifiuto del scarico e, in particolare, a verificare se, nel caso di specie, si sia effettivamente determinata una inesigibilità del credito imputabile al concessionario che non ha adempiuto in modo diligente alla

propria obbligazione.

Premesso quanto sopra, il presente giudizio ha ad oggetto il carico affidato a Soget, riguardante crediti sorti nei confronti del sig. "...*Omissis*", riferibili ai ruoli 2003, 2004, 2006 e 2013 per ICI, sanzioni al c.d. s. ed oneri aggiuntivi di legge.

Questa Sezione non ignora che la riscossione dei crediti degli enti locali affidati a concessionari, era all'epoca dei fatti e in parte lo è tutt'ora, caratterizzata da una situazione di disordine organizzativo e gestionale, da errori e mancati abbinamenti nella archiviazione dei dati relativi alle singole partite creditorie. Tali disfunzioni imputabili in parte alle amministrazioni comunali avevano indotto il legislatore a disporre, nell'ambito della legge finanziaria per il 2015, una ampia proroga alle attività di riscossione e a rinviare, con il particolare descritto meccanismo dello scalare inverso, l'attività di controllo e verifica degli enti locali sull'attività dei concessionari.

Tenendo conto della situazione sopradescritta il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per ritenere legittimo il diniego.

Nell'originario ricorso Soget afferma di aver adempiuto con l'ordinaria diligenza esigibile alle attività di riscossione e, a tal fine, allega copia degli atti di riscossione adottati relativamente alle poste di credito. Si tratta delle cartelle di pagamento (notificate tra il 02.12.2003 e il 25.05.2013) e dei relativi vari atti di intimazione/ingiunzioni notificati negli anni 2008, 2012 e 2015. Richiama altresì gli ulteriori atti adottati a tutela del credito, quali verifiche patrimoniali, atto di debito cumulativo, preavviso fermo amministrativo e atto di pignoramento di crediti verso terzi. Soget ha comunicato che il contribuente è deceduto il 23.02.2015 e gli eredi hanno rinunciato all'eredità.

Con la memoria depositata per il giudizio odierno, Soget rileva che la cartella di pagamento 10820031000974920: risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 118/19 "Annullamento quote di importo fino ad € 1.000,00", la cartella di pagamento 10820040001859929: risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 41/2021 "Annullamento quote di importo fino ad € 5.000,00", la cartella di pagamento 10820060005941577: risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 118/19 "Annullamento quote di importo

fino ad € 1.000,00” e l’ingiunzione fiscale 90020130003929020: risulta totalmente azzerata per effetto del decesso del contribuente avvenuto in data 23/02/2015 (data precedente alla contestazione da parte del Comune di Teramo) – Sanzione Codice della Strada non trasmissibile all’erede.

Il Comune di Teramo, al riguardo, rileva, tra gli altri profili di irregolarità, che la perdita del diritto al discarico da parte di Soget consegue anche alla violazione dell'art. 19, comma 2, lett. e) D.lgs. 112/99, in quanto dalla documentazione risulta che la concessionaria ha ommesso di compiere i dovuti atti interruttivi della prescrizione, causando la perdita definitiva dei crediti dell'Ente nei confronti del debitore “...*Omissis*”, per manifesta decorrenza del termine di prescrizione, poiché relativamente alle cartelle riportate nell’atto di contestazione e riferite ai ruoli indicati, non risulta compiuto alcun atto che possa valere ad interrompere il termine prescrizionale.

Riferisce che, anche in base ai dati contenuti nel ricorso, relativi alla notifica delle cartelle, sarebbe incontestabile la legittimità del provvedimento di diniego al discarico, poiché per le cartelle, dalla data della loro notifica o di altro atto successivo, risultano decorsi almeno cinque anni senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, verificandosi in tal modo la perdita del diritto di credito in capo all’Ente.

Il Comune di Teramo riferisce che, dalla trasmissione ed elaborazione dei ruoli riferiti alle annualità suindicate, la Soget ha avviato la verifica della situazione patrimoniale del contribuente solo nell’anno 2014, con visure del 16.09.2014 (rapporti economici) e del 25.02.2014 (veicoli), cui peraltro nulla è seguito, evidenziandosi in tal modo un colpevole ritardo nello svolgimento delle attività di recupero dei crediti vantati.

Del tutto ininfluenti ai fini dell’interruzione della prescrizione risultano le notizie relative alla voce “procedure esecutive”, ove sono indicati:

- atto notificato – debito cumulativo, notificato il 23.04.2009 e di cui non sono riportati gli esiti;
- sollecito di pagamento, datato 8.11.2013, privo di notifica e di cui non sono riportati gli esiti;
- verbale di irreperibilità, datato 13.04.2015, soltanto menzionato e mai trasmesso al Comune di

Teramo e, in ogni caso, non compatibile con la notifica della cartella ovvero con l'atto notificato – debito cumulativo del 23.04.2009.

Peraltro, anche in base ai dati contenuti nel ricorso relativi alle notifiche delle cartelle, il Comune di Teramo ritiene incontestabile la legittimità del provvedimento di diniego al discarico per le cartelle 108-2003-1000974920 e 108-2006-0005941577, l'asserita notifica delle quali è stata effettuata oltre i termini, dalla consegna dei ruoli, previsti dall'art. 19, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 112/1999; in ogni caso, per la prima delle cartelle citate il provvedimento di diniego al discarico sarebbe giustificato dalla perdita del diritto di credito verificatasi in danno del Comune per intervenuta prescrizione quinquennale poiché, alla data della sua notifica o di altro atto erano già trascorsi cinque anni senza il compimento di alcun atto interruttivo della prescrizione.

I documenti depositati da Soget con la memoria difensiva del 06.11.2024 non modificano le risultanze già acquisite allo stato degli atti, né vi è prova di pagamento riversato alle casse comunali.

Riguardo all'invocata pace fiscale – Annullamento quote importo fino a 1.000 / 5.000 euro, l'Ente locale contesta quanto sostenuto da Soget.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la società concessionaria abbia fornito adeguata dimostrazione circa il fatto che la sua attività di riscossione, pur se sviluppata nel tempo con numerosi atti, sia stata diligentemente assolta.

Al riguardo merita adeguata considerazione il fatto che con l'ultima memoria di costituzione in giudizio la Soget ha affermato che il contribuente è deceduto il 23.02.2015 e che gli eredi hanno rinunciato all'eredità.

Il concessionario ha provveduto alle intimazioni di pagamento e agli altri atti propedeutici alla riscossione fino al decesso del debitore, così ponendo in essere diligentemente la sua attività.

Pertanto, deve escludersi la legittimità del diniego di discarico adottato dal Comune. Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, costituisce causa di perdita del diritto al discarico “la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al

concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero”.

5. La complessità del quadro normativo e l'evoluzione della relativa interpretazione giurisprudenziale consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,

ACCOGLIE

il ricorso proposto da Soget s.p.a. e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso in L'Aquila, nelle camere di consiglio del 26 novembre 2024.

Il giudice estensore

(Stefano Grossi)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

depositata in segreteria il 18/12/2024

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

In esecuzione del suesposto provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, in caso di

diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti estranei al presente giudizio.